

Giurisprudenza

Rimborso per deduzione Irap: istanza online non obbligatoria ma conveniente

14 Novembre 2019

Il contribuente deve effettuare, per i periodi d'imposta interessati, una "riliquidazione ex post della dichiarazione già presentata" e, quindi, una nuova richiesta questa volta per via telematica



In tema di deduzione dalle imposte sui redditi di quota dell'Irap, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973, il rimborso della maggiore imposta non è subordinato alla presentazione dell'istanza telematica prevista dall'articolo 6, comma 3, del Dl n. 185/2008, ma

essa è necessaria per individuare l'entità del rimborso (Cassazione, pronuncia n.15341/2019).

La questione della deducibilità dell'Irap dalle imposte dirette fu affrontata dalla Corte costituzionale restituendo ai giudici remittenti gli atti, in quanto l'articolo 6 del Dl 185/2008 ha disposto che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, fosse deducibile un importo pari al 10% dell'Irap (istituita con il Dlgs n. 446/1997) *"forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti"*.

Con l'articolo 6 richiamato fu introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, detta parziale deducibilità dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) della quota dell'Irap, e la richiesta di sollevare ulteriore questione di illegittimità costituzionale a favore di una maggiore deducibilità è stata respinta dalla Corte suprema con la pronuncia in commento perché tale entità

rientra tra le prerogative del legislatore.

Identica sorte è stata riservata alla questione, sollevata dalla contribuente in Cassazione, della deducibilità dall'Irap di alcuni componenti negativi avendo i giudici delle leggi, con la sentenza n. 156/2001, dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del Dlgs n. 446 citato, nella parte in cui assoggetta all'imposta regionale sulle attività produttive il valore della produzione netta senza tenere conto degli interessi passivi e del costo del personale.

La sentenza della Corte regolatrice del diritto in rassegna afferma il principio di diritto che “ *premesso che la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 210 del 2011 trova applicazione limitata ai rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 6 d.l. n. 185/2008, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il termine di cui al precitato art. 38, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale*”.

Tale è la soluzione all'applicazione del secondo comma del più volte citato articolo 6, che ha esteso a favore dei soggetti che avevano presentato istanza ex articolo 38 del Dpr n. 602/1973, la deduzione forfettaria dell'Irap ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap nella misura ammessa dal primo comma dello stesso articolo 6. A sua volta il terzo comma della stessa norma, prescrive che i contribuenti che alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legge non avessero presentato la cennata domanda, avevano diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, “ *esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'art.38*” del Dpr n. 602 su richiamato.

La questione oggetto della sentenza del Collegio supremo, attiene alle modalità di rimborso della maggiore imposta sui redditi pagata per i periodi d'imposta precedenti, ossia sulla necessità della presentazione dell'istanza telematica prevista dall'articolo 6 del DI n. 185/2008 da parte del contribuente che avesse presentato istanza al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DI n. 185/2008.) ex articolo 38, ossia non in forma telematica.

La decisione della Corte di legittimità in esame ha ritenuto legittima la verifica della previa presentazione dell'istanza ex articolo 38 citato, la quale, come riconosciuto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/2009, citata dalla decisione in nota, dev'essere seguita dall'istanza

telematica soltanto per la *“determinazione delle maggiori imposte versate e da restituire al contribuente sulla base di disposizioni normative non note all'epoca di presentazione della istanza medesima”*.

Pertanto i giudici di legittimità hanno statuito che la retroattività della norma impone che il contribuente deve effettuare una *“riliquidazione, ex post, della dichiarazione già presentata”* e, quindi, richiedere il rimborso mediante l'istanza di rimborso in via telematica, le cui modalità di presentazione sono specificatamente dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previsto dal quarto comma dell'articolo 6, citato.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rimborso-deduzione-irap-istanza-online-non-obbligatoria-ma>